



# TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO

**Segreteria Generale** – P.zza Labriola n. 10 03043 Cassino (FR) ☎ 0776/3209214

✉ [segreteria.tribunale.cassino@giustizia.it](mailto:segreteria.tribunale.cassino@giustizia.it)

PEC: [prot.tribunale.cassino@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.cassino@giustiziacert.it)

PROT. 1636

**Al Presidente dell'Ordine degli  
Avvocati di Cassino**

**Al Presidente del Consiglio  
Notarile di Cassino**

**Al Presidente dell'Ordine dei  
Dottori Commercialisti di Cassino**

**OGGETTO:** Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Modifica dell'art. 179-ter disp att. C.p.c. – Richiesta di iscrizione e conferma

Con il d.lgs. 149/2022 (cosiddetta “riforma Cartabia”) è stato integralmente riscritto l'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, avente ad oggetto “*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*”.

L'elenco, già previsto nel precedente testo dell'articolo, è diversamente strutturato quanto a procedura, modalità di formazione e requisiti per l'iscrizione. La formazione dell'elenco (quindi la decisione sulle iscrizioni) è affidata a un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate dal Cancelliere del Tribunale.

Per quanto premesso il 30/05/2023 si è tenuto presso questo Tribunale il comitato per il primo popolamento del suddetto elenco, contestualmente approvato.

Come da regolamento, l'elenco dei professionisti viene aggiornato con cadenza triennale per l'inserimento dei nuovi nominativi e la conferma dei precedenti mediante attestazione del possesso dei requisiti di formazione.

Quale attività prodromica alla formazione dell'elenco, gli Ordini professionali destinatari della presente avranno cura di segnalare ai propri iscritti la possibilità di richiedere l'iscrizione a tale elenco nonché la necessità per gli iscritti di presentare richiesta di conferma, previa verifica dei requisiti funzionali riportati ai commi 5 e 6 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco – o al rinnovo dell'iscrizione in essere - debbono farne domanda al Presidente del Tribunale la quale deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita (solo per le nuove iscrizioni);
- 2) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del Tribunale;

- 3) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 4) Certificato generale del casellario giudiziario di data non inferiore a tre mesi;
- 5) Titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179-ter c.p.c. (di seguito specificati quali requisiti per la prima iscrizione).

**Ai fini della prima iscrizione nell'elenco**, il candidato dovrà dare prova di essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti anche in alternativa tra loro, allegando la relativa documentazione in copia all'istanza:

- a) *“avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione”;*
- b) *“essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n.144”;*
- c) *“avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Organi locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s). della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquistata anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto fi una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.”*

**Ai fini della conferma della propria iscrizione**, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

- a) *essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;*
- b) *avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.*

*La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.*

Nel sito del Tribunale (<https://www.tribunalecassino.it/>) è a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda di iscrizione e di conferma che comunque si allega alla presente.

Si chiarisce che l'attuale elenco dei professionisti delegati alle vendite verrà integralmente sostituito dal nuovo che verrà formato e pertanto è obbligo di coloro che già svolgono tale incarico (perché iscritti nell'elenco) presentare l'istanza di conferma.

Si Rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 179 ter co. 10 disp att. c.p.c. **nessun professionista può essere iscritto in più di un elenco.**

Si prega di comunicare agli iscritti all'ordine che le domande di iscrizione dovranno pervenire direttamente a questo Tribunale in via telematica (pec: **prot.tribunale.cassino@giustiziacert.it**) **entro e non oltre il 28 maggio 2026.** L'oggetto della domanda dovrà recare la presente dicitura: "Domanda di iscrizione/conferma elenco delegati alle vendite ex art. 179 ter"

La marca da bollo da allegare all'istanza, ai fini dell'annullamento, potrà essere pagata in via telematica con il sistema Pagopa - selezionando sul sito la voce "Diritti di Cancelleria" ed inserendo nella causale: "Iscrizione agli elenchi dei delegati alle vendite ai sensi dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c."

Coloro che vogliono allegare marca da bollo cartacea alla domanda dovranno successivamente provvedere a depositare la marca originale presso la segreteria amministrativa del Tribunale, P.zza Labriola stanza 17, al fine di procedere all'annullamento della stessa.

Si comunichi agli iscritti.

Distinti saluti.

Cassino, 27.04.2026

**Il Presidente del Tribunale  
Lucio Aschettino**

